SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 dicembre 2008** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 281

Ministero dell'interno

Riconoscimento e classificazione di taluni manufatti esplosivi

08A09262

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 21 novembre 2008.

Modificazione del decreto 30 dicembre 1978, recante: «Regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio».

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis*, 12 maggio 1982, n. 1681-*bis*, 19 giugno 1989, n. 3211-*bis*, che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 5 aprile 2005 che integra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-*bis*, relativo all'istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico e ritenuto che, giusto il disposto della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti, e quindi fra queste quelle relative all'utilizzo dei dati biometrici, debbano essere riferite anche ai passaporti speciali quali quelli diplomatici e di servizio;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre 2005, che stabilisce le caratteristiche del passaporto elettronico, stabilendone la validità anche per i passaporti diplomatici e di servizio;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 30 dicembre 1978 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale n. 4668-*bis* del 1978 è modificato come segue:

«Il passaporto diplomatico è rilasciato:

a) per la durata del mandato, al Presidente della Repubblica;

b) per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per un triennio:

1) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri, ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato;

2) ai Presidenti e Vice Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; al Presidente e ai giudici della Corte costituzionale;

3) ai Presidenti delle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei deputati; ai Presidenti delle Commissioni interparlamentari permanenti, che abbiano particolare rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali;

4) al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura;

5) al presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) al presidente del Consiglio di Stato;

7) al presidente della Corte dei conti;

8) all'Avvocato generale dello Stato;

9) al Capo della polizia, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

10) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica e al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

11) ai Capi di Stato maggiore della Difesa e delle tre Forze armate; al Direttore generale del DIS ed ai Direttori dell'AISE e dell'AISI;

12) al Presidente dell'ICE;

13) al Governatore e al Direttore generale della Banca d'Italia.

Il passaporto diplomatico è mantenuto dopo la fine dell'incarico e rilasciato con validità decennale a coloro che hanno rivestito la carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, o quella del Ministro degli affari esteri».

Art. 2.

L'art. 5 del decreto ministeriale n. 4668-*bis* del 1978 è modificato come segue:

«Il passaporto diplomatico è altresì rilasciato:

1) al personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali nonché della 3ª area funzionale del Ministero degli affari esteri proveniente dalle ex carriere direttive, per la durata di sei anni;

2) agli Addetti militari ed agli Addetti militari aggiunti presso le rappresentanze diplomatiche, per la durata di cinque anni;

3) agli Esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, utilizzati nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari ed accreditati presso le autorità del Paese in cui prestano servizio, per la durata di cinque anni;

4) alle persone incaricate della direzione dei servizi di cui all'art. 16, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la durata di sei anni;

5) a personalità italiane che ricoprano le massime cariche in organi dell'ONU, della UE, del Consiglio d'Europa, della NATO e dell'OCSE, o che siano membri della Corte internazionale di giustizia per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni;

6) ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana che ricoprano il grado più elevato dell'ONU, della UE, del Consiglio d'Europa, della NATO e dell'OCSE per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni.

Il passaporto diplomatico può essere rilasciato anche:

a) al personale della l^a^ e 2^a^ area il quale debba, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, essere notificato alla autorità del Paese in cui presta servizio, qualora la notifica stessa non sia accolta dalle autorità del Paese di accreditamento se non accompagnata dal possesso del passaporto diplomatico, per la durata di sei anni;

b) alle persone le quali, ai sensi del penultimo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, debbano essere notificate come facenti parte di rappresentanza diplomatica o ufficio consolare qualora la notifica comporti per le autorità del Paese di accreditamento il possesso del passaporto diplomatico, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni».

Art. 3.

L'art. 6 del decreto ministeriale n. 4668-*bis* del 1978 è modificato come segue:

«6. I passaporti di servizio sono rilasciati:

1) per la durata del mandato:

ai membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

2)

a) per la durata di sei anni, al personale della 1^a^ e 2^a^ area dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a recarsi all'estero per servizio;

b) per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per cinque anni, ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana con incarichi direttivi nelle organizzazioni intergovernative di cui l'Italia è membro;

3) per la durata dell'incarico, se predeterminata, ed in ogni caso per periodi non superiori a cinque anni:

al personale direttivo e non direttivo di altre amministrazioni dello Stato, agli insegnanti e ai docenti universitari, ai magistrati ordinari o amministrativi, al personale della Banca d'Italia, dell'ICE e dell'ENIT che devono recarsi all'estero per servizio;

4) per periodi non superiori a tre anni: agli esperti della cooperazione allo sviluppo assunti a tempo determinato con contratto di diritto privato ai sensi degli articoli 12, punto 3) e l6, punto *e)* della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora debbano recarsi per esigenze di servizio in missione all'estero;

5) per la durata di cinque anni: al personale militare da inviare in missione all'estero. I passaporti di servizio possono altresì venire rilasciati per periodi non superiori ai cinque anni:

a) agli impiegati a contratto di cittadinanza italiana di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i quali prestino servizio in sedi indicate dal Ministero caratterizzate da estremo disagio e da precarie condizioni di sicurezza e in cui il passaporto di servizio rappresenti uno strumento necessario per poter svolgere determinate mansioni connesse all'attività istituzionale della rappresentanza dell'ufficio;

b) qualora ricorrano le medesime condizioni di cui sopra, anche ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria».

Art. 4.

L'art. 7 del decreto ministeriale n. 4668-*bis* del 1978 è modificato come segue:

«7. Il Ministro degli affari esteri può disporre, per la durata di specifici incarichi o per un anno, il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio a personalità italiane che debbano recarsi all'estero, in rappresentanza dello Stato per la cura di preminenti interessi politici od economici nazionali.

Il Ministro può disporre, in via eccezionale per specifici incarichi all'estero nell'interesse dello Stato, il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio ad altre persone; il passaporto è in questi casi rilasciato per la durata del viaggio o dell'incarico e la relativa comunicazione alle questure, prevista dall'art. 3, è fatta prima del rilascio.

Il Ministro può disporre che il passaporto diplomatico sia mantenuto, al termine del servizio, con validità decennale, a chi ha esercitato le funzioni o rivestito la qualifica di ambasciatore d'Italia ed al coniuge, anche superstite, nonché ai funzionari della carriera diplomatica e di quella direttiva amministrativa i quali al momento della cessazione dal servizio hanno raggiunto almeno il grado di ministro plenipotenziario o equivalente ed al coniuge anche superstite.

Il Ministro può disporre che il passaporto diplomatico venga mantenuto e rilasciato ogni dieci anni alle vedove dei funzionari della carriera diplomatica i quali siano deceduti in servizio.

Il Ministro può disporre il rilascio del passaporto diplomatico, per la durata di un anno, nei casi eccezionali in cui ciò sia conforme agli usi internazionali, a persone non aventi la cittadinanza italiana.

L'uso del passaporto diplomatico non è consentito nell'esercizio di attività commerciali, industriali o finanziarie».

Art. 5.

L'art. 8 del decreto ministeriale n. 4668-*bis* del 1978 è modificato come segue:

«8. Il passaporto diplomatico è rilasciato anche al coniuge, di cittadinanza italiana o straniera, delle persone indicate nell'art. 5 ai punti 1), 2), 3), 5) e 6) del primo comma e al secondo comma quando ricorrano le condizioni di rilascio ivi indicate. Il passaporto di servizio è rilasciato anche al coniuge, di cittadinanza italiana o straniera, delle persone indicate nell'art. 6, punto 2), lettera *a)*, quando ricorrono le condizioni di rilascio ivi indicate. Il passaporto di servizio è altresì rilasciato al coniuge delle persone indicate nell'art. 6, punto 3), quando queste ultime sono destinate a prestare servizio continuativo all'estero.

In entrambi i casi il passaporto è rilasciato per una durata pari a quella del passaporto del titolare principale.

Il passaporto diplomatico e di servizio non può essere rilasciato al coniuge che svolge all'estero attività professionali, industriali o commerciali.

Il passaporto di servizio è rilasciato ai figli minori a carico del personale del Ministero degli affari esteri destinato a prestare servizio continuativo all'estero e del personale di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 5.

Ai figli conviventi e a carico ai sensi dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale indicato nell'art. 5 ai punti 1), 2) e 3) del primo comma e al secondo comma e del personale di cui all'art. 6, secondo comma, lettera *a)* può essere rilasciato il passaporto diplomatico o di servizio qualora essi debbano essere iscritti nella lista diplomatica e le autorità locali richiedano uno dei predetti passaporti per procedere all'iscrizione stessa.

In entrambi i casi il passaporto viene rilasciato per una durata analoga a quella del passaporto del genitore.

Ai figli a carico ai sensi dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale indicato nell'art. 5 ai punti 1), 2) e 3) del primo comma e al secondo comma può essere parimenti rilasciato il passaporto diplomatico o di servizio qualora il genitore presso cui debbano recarsi presti servizio in sedi indicate dal Ministero in cui le condizioni locali giustifichino il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio: in tal caso il passaporto viene rilasciato per la durata del soggiorno presso il genitore.

Il personale del Ministero degli affari esteri e quello delle altre amministrazioni dello Stato, al cui coniuge sia stato rilasciato il passaporto diplomatico o di servizio, ha l'obbligo di informare senza ritardo il Ministero degli affari esteri dei provvedimenti, anche di autorità giudiziarie straniere non delibati, che hanno sciolto o dichiarato nullo il matrimonio o pronunciato separazione giudiziale o omologato separazione consensuale.

Il personale del Ministero degli affari esteri ha l'obbligo di informare quest'ultimo senza ritardo dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria che affidano al coniuge i figli minori».

Art. 6.

L'art. 12 del decreto ministeriale n. 4668-*bis* del 1978 è modificato come segue:

«12. I passaporti diplomatici e di servizio rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto potranno essere rinnovati fino alla scadenza decennale di validità del relativo libretto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2008

Il Ministro: FRATTINI

08A09744

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 novembre 2008.

Modifica delle circoscrizioni territoriali delle Diocesi Eparchia di Lungo e della Arcidiocesi di Rossano-Cariati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 15 agosto 1989 con il quale la Congregazione per le Chiese orientali ha ratificato il decreto in data 29 giugno 1989 con cui l'Eparca di Lungro e l'Arcivescovo di Rossano-Cariati hanno disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle rispettive Diocesi, mediante l'annessione alla Eparchia di Lungro, distaccandola dall'Arcidiocesi di Rossano-Cariati, della Parrocchia di San Mauro, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), loc. Cantinella;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1986 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Eparchia di Lungro», con sede in Lungro (Cosenza), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese ventisei parrocchie;

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio e 11 ottobre 2004 con i quali venne riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia del «SS. Salvatore», con sede in Lungro (Cosenza) ed alla Parrocchia personale denominata «Parrocchia greca di Santa Maria di Costantinopoli», con sede in Castrovillari (Cosenza), appartenenti alla diocesi «Eparchia di Lungro»;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Arcidiocesi di Rossano-Cariati, con sede in Rossano (Cosenza), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese cinquantuno parrocchie;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 2004 e 10 settembre 2007 con i quali venne riconosciuta la personalità giuridica civile alla «Parrocchia S. Teresa di Gesù Bambino», con sede in Rossano (Cosenza), alla Parrocchia «SS. Nicola e Leone di Corigliano», con sede in Corigliano Scalo (Cosenza) ed alla Parrocchia «Beato Giovanni XXIII», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), appartenenti alla Diocesi di Rossano-Cariati;

Accertato che le suddette Diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art. 17 - comma 26 - della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

Ritenuto che dagli atti in possesso di questo Ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di modifica delle circoscrizioni territoriali delle suddette Diocesi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 15 agosto 1989, con il quale la congregazione per le Chiese orientali ha ratificato il decreto in data 29 giugno 1989, con cui l'Eparca di Lungro e l'Arcivescovo di Rossano-Cariati hanno disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle rispettive Diocesi, mediante l'annessione alla Eparchia di Lungro, distaccandola dall'Arcidiocesi di Rossano-Cariati, della parrocchia di San Mauro, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), loc. Cantinella.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 1º dicembre 1986, richiamato in premessa, relativo alla diocesi Eparchia di Lungro, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese ventinove parrocchie i cui:

venticinque in comuni della provincia di Cosenza;

due in comuni della provincia di Potenza;

una in comune della provincia di Pescara;

una in comune della provincia di Lecce.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1987 richiamato in premessa, relativo alla Arcidiocesi di Rossano-Cariati, nella circoscrizione territoriale della Arcidiocesi stessa sono comprese cinquantatre parrocchie tutte con sede in comuni della provincia di Cosenza.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 17 novembre 2008

Il Ministro: MARONI

08A09741

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 2008.

Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici su base sportiva «Totocalcio», «il 9», «Totogol» e «+Gol» attraverso giocate a caratura speciale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, con cui, tra l'altro, è stato dato corso al riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni volte ad assicurare la gestione unitaria, nonché ad eliminare sovrapposizioni di competenze, a razionalizzare i sistemi informatici esistenti e ad ottimizzare il gettito erariale, in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, con il quale è stato approvato il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva ed in particolare gli articoli 20, comma 7, 28, comma 6, 36, comma 7, e 42-*quater*, comma 6;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 38, commi 2 e 4, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato regolamentato l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici;

Visto il proprio decreto 8 agosto 2007, n. 28018/giochi/GST, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 agosto 2007, n. 191, riguardante la gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana 29 febbraio 2008, n. 51, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalla corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di partecipazione ai concorsi pronostici su base sportiva «Totocalcio», «il 9», «Totogol» e «+Gol» attraverso giocate a caratura speciale.

Art. 2.

Modalità di effettuazione e di ripartizione delle giocate

1. Le giocate a caratura speciale sono giocate o giocate sistemistiche, ripartite tra più partecipanti, gestite dal concessionario attraverso il punto di vendita virtuale o il diritto di gioco a distanza e convalidate dal totalizzatore nazionale.

2. Il punto di vendita virtuale è l'organizzazione del concessionario che, previo rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e collegamento telematico al totalizzatore nazionale dei concorsi pronostici, effettua le giocate a caratura speciale e commercializza le singole cedole esclusivamente attraverso la rete di punti vendita collegata al medesimo concessionario. Il punto di vendita virtuale non può effettuare vendita diretta al pubblico.

3. Il diritto di gioco a distanza effettua le giocate a caratura speciale e commercializza le singole cedole esclusivamente attraverso i canali del gioco a distanza del medesimo concessionario.

4. Le giocate a caratura speciale effettuate dal diritto di gioco a distanza sono realizzate con un apposito conto di gioco intestato al concessionario utilizzabile esclusivamente per effettuare tale tipologia di giocata. Al momento della commercializzazione di ciascuna cedola deve essere comunicato al totalizzatore nazionale il conto di gioco del giocatore che ha acquistato la cedola, secondo quanto stabilito dal protocollo di comunicazione per i concorsi pronostici su base sportiva.

5. Per le giocate a caratura speciale commercializzate attraverso la rete di punti vendita è consentita, dopo la convalida delle giocate, la stampa differita delle cedole, purché venga effettuata entro la chiusura dell'accettazione del concorso a cui la giocata si riferisce.

6. Il concessionario è tenuto a corrispondere ai punti di vendita della propria rete che commercializzano cedole di giocate a caratura speciale l'aggio corrispondente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per i concorsi pronostici su base sportiva.

7. Il punto di vendita virtuale, prima della chiusura dell'accettazione, stampa le cedole delle giocate a caratura speciale non commercializzate dai punti di vendita ad esso collegati.

8. Il concessionario trattiene l'aggio relativo alle cedole delle giocate a caratura speciale non commercializzate e riscuote le eventuali vincite con le stesse realizzate e gli eventuali rimborsi.

Art. 3.

Caratteristiche delle giocate a caratura speciale

1. La giocata a caratura speciale minima di ciascun concorso non può essere inferiore a 16 colonne unitarie.

2. La giocata a caratura speciale massima per i concorsi pronostici «il 9» e «+Gol» non può essere superiore a 8.192 colonne unitarie.

3. La giocata a caratura speciale massima per il concorso pronostici «Totocalcio» non può essere superiore a 52.488 colonne unitarie.

4. La giocata a caratura speciale massima per il concorso pronostici «Totogol» non può essere superiore a 118.098 colonne unitarie.

5. Il numero delle cedole di caratura speciale è compreso tra un minimo 2 ed un massimo di 999.

6. L'importo di ciascuna cedola di caratura speciale è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura speciale.

7. Le giocate a caratura speciale non sono annullabili. Per quelle effettuate dal punto vendita virtuale, si applicano le misure per la risoluzione delle problematiche di stampa disciplinata con circolare 11 dicembre 2003, n. 2003/55353/COA/UDC.

8. Le giocate a caratura speciale non danno diritto ai premi precedenti di partecipazione.

Art. 4.

Ricevuta di partecipazione delle giocate a caratura speciale effettuate da punto vendita virtuale

1. La cedola di caratura speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita virtuale che ha convalidato la giocata;

c) codice identificativo del punto di vendita emittente, la singola cedola di caratura;

d) identificativo o logo grafico del concorso pronostici a cui la giocata si riferisce;

e) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;

f) pronostici contenuti nella giocata;

g) numero delle colonne unitarie accettate;

h) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura speciale dal totalizzatore nazionale;

i) numero identificativo della cedola di caratura speciale e numero totale delle cedole di cui si compone la giocata;

j) importo complessivo della giocata a caratura speciale ed importo della singola cedola di caratura speciale; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;

k) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;

l) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di stampa della cedola di caratura speciale.

2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura speciale, ferma restando l'unicità dei contenuti delle stesse, di cui agli articoli 20, 28, 36 e 42 -*quater*del regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva ed integrati dal presente decreto.

3. Ciascuna cedola di caratura speciale, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura speciale ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia al decreto direttoriale per la regolamentazione della raccolta a distanza, 21 marzo 2006, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 marzo 2006, n. 70.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è abrogato il decreto direttoriale 27 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 ottobre 2004, n. 236.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

Il direttore generale: FERRARA

08A09743

DECRETO 17 dicembre 2008.

Emissione di una undicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012, finalizzata ad operazioni di concambio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Republica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle medesime;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazione di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ed in particolare l'art. 3, ove si prevede, tra l'altro, che le operazioni di scambio e di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, nonché le operazioni di concambio effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione, vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 16 dicembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 90.438 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 8 ottobre e 9 novembre 2007, 8 gennaio, 11 febbraio e 10 marzo 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre

la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 15 ottobre 2007 e scadenza 15 ottobre 2012 (codice IT0004284334), fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto dell'8 ottobre 2007, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi, e da regolarsi attraverso i titoli di cui all'art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8.

I titoli sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto dell'8 ottobre 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori, dei seguenti «titoli di scambio»:

Titoli di scambio	Codice ISIN
CCT 1°.10.2002/2009	IT0003384903
CCT 1°.07.2006/2013	IT0004101447
CCT 1°.03.2007/2014	IT0004224041

Il prezzo di scambio dei suddetti titoli sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita Convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «Specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto 5 giugno 2002 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di nove, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto, nonché l'indicazione del titolo di scambio a cui si riferisce l'offerta.

I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro: eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale: eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1: eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte non recanti l'indicazione del titolo di scambio o indicanti titoli diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente decreto non vengono prese in considerazione.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 18 dicembre 2008, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono ese-

guite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai tini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale dei titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai tini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione del rapporto di scambio per l'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7.

Il rapporto di scambio di cui al comma precedente è pari al rapporto tra il prezzo del titolo aggiudicato in asta ed il prezzo di ciascuno dei titoli offerti in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati.

La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli di scambio da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «Express II», con valuta pari al giorno di regolamento.

I conseguenti oneri per il rimborso del capitale faranno carico al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9), mentre per il pagamento degli interessi al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

La consegna dei «titoli di scambio» dovrà avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 10.

Qualora la consegna dei «titoli di scambio» avvenga entro il quinto giorno lavorativo (computato secondo il calendario TARGET) successivo a quello previsto per il regolamento, la Banca d'Italia provvederà a riconoscerne il controvalore agli operatori il giorno in cui è effettuata la consegna dei titoli stessi.

In caso di mancata consegna definitiva dei «titoli di scambio» da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 10.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 23 dicembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 69 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 23 dicembre 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della tesoreria Provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello previsto per il regolamento verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della Sezione di Tesoreria interessata.

Art. 11.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.A. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata Società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 12.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 13.

Gli oneri per interessi derivanti dall'emissione dei buoni del all'art. 1, relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A09747

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 luglio 2008.

Quote contributive a carico dei soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme in materia di «Razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n, 59», ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi all'istituzione dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva (richiamata nel seguito come l'Agenzia);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 gennaio 2001, con cui viene approvato lo statuto dell'Agenzia, ed in particolare l'art. 4;

Visti i decreti dei Ministro delle attività produttive 1º settembre 2003, n. 17104, 14 ottobre 2004, n. 17281, 14 ottobre 2005, n. 17312, con i quali sono stati determinati i contributi in quota fissa ed in quota variabile per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 a carico dei soci dell'Agenzia;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2006, n. 17327 e 18 settembre 2007, n. 483, con i quali sono stati determinati i contributi in quota fissa ed in quota variabile rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, a carico dei soci dell'Agenzia;

Vista la nota datata 12 giugno 2008 del presidente dell'Agenzia comunicante la deliberazione del Consiglio di amministrazione assunta nella seduta del 10 giugno 2008, con la quale viene proposta la misura del contributo a carico dei soci sia per la quota fissa che per quella variabile;

Considerato che occorre determinare, per l'anno 2008, i contributi in quota fissa, pari al 75% dei costi desunti dal bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci nonché a carico dei soci dell'Agenzia i contributi in quota variabile, pari al 25% delle spese risultanti da tale bilancio, calcolato sulla base delle immissioni al consumo èffettuate da ciascun socio dell'Agenzia;

Ritenuto di accogliere la misura del contributo proposta dall'Agenzia,

Decreta:

Art. 1.

Contributi per l'anno 2008

1. I contributi per l'anno 2008 a carico dei soci dell'Agenzia sono così determinati:

contributo in quota fissa: euro 694,73;

contributo in quota variabile: euro 0,000535 per tonnellata immessa al consumo.

2. I soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva per l'anno 2008 vengono indicati nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il pagamento dovrà essere corrisposto in unica soluzione, con le modalità comunicate a ciascun socio dall'Agenzia.

2. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 10 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2008

Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 95

ALLEGATO

SOCIETA'	SEDE SOCIALE
A.R.T. AERORIFORNIMENTI TIRRENICA	PISA
ACQUAPOWER	ROMA
ABD AEROPORTO DI BOLZANO	BOLZANO
AERMARCHE	FALCONARA M.MA
AEROPORTO CIVILE PADOVA	PADOVA
AEROPORTO REGGIO EMILIA	REGGIO EMILIA
AEROSERVICE	NAPOLI
AGENZIA VENETA COMB.LI	TERRACINA
AGRIPETROLI	S. GIORGIO A CREMANO
AGRITERMO	PIACENZA
AIR B.P. ITALIA	MILANO
ALATOSCANA	CAMPO NELL'ELBA
ALBA DE BIASE & C. S.A.S.	POZZUOLI
ALBERGO PETROLI	BARI
ALIDAUNIA	FOGGIA
ALMA PETROLI	RAVENNA
ALPHA TRADING	GENOVA
API	ROMA
ATA-ALI TRASPORTI AEREI	MILANO
AVA AEROPORTO DI VILLANOVA D'ALBENGA	VILLANOVA D'ALBENGA
AVERSANA PETROLI	CASAL DI PRINCIPE
AVIONGAS	MONTICHIARI
B.P. ITALIA	BORGARO TORINESE
B.P.P. S.P.A.	VERONA
BASILE PETROLI	TARANTO
BLANCO PETROLI	MODICA
BORDANDINI IGINO	FORLI'
CAMASTRA PETROLI S.P.A.	LOCRI
CAMER	GALATINA
CARBOIL	REGGIO CALABRIA
CARBONI E DERIVATI	MILANO
COLBIT	POMEZIA
COMMISSIONARIA PETROLI	PALERMO
COMPAGNIA GENERALE RIPRESE AEREE	PARMA
COMPAGNIA ITALPETROLI	ROMA
COSTA PETROLI	CHIOGGIA
COSTIERI D'ALESIO	LIVORNO
DAMA	LIMBIATE
DECAL	PORTO MARGHERA
DEPOSITI COSTIERI TRIESTE	TRIESTE

DI PROPERZIO COMMERCIALE	PESCARA
DISMA	MILANO
EDISON TRADING	MILANO
EMBRACO EUROPE	RIVA PRESSO CHIERI
ENDESA ITALIA	PORTO TORRES
ENEL PRODUZIONE	ROMA
ENI S.P.A.	ROMA
EOLIAN BUNKER	LIPARI
ERG PETROLI	GENOVA
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE	GENOVA
ESSO ITALIANA	ROMA
EURALLUMINA	PORTOVESME
EUROPAM	GENOVA
FANTASIA PETROLI	GAETA
FIRMIN	LAVIS
FL SELENIA S.P.A. div. Rondine	PERO
FOX PETROLI	PESARO
GAFFOIL	S. MARIA CAPUA VETERE
GEAC	LEVALDIGI
GETOIL	MILANO
GHIGI	ROMA
GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI	PIEVE DI SOLIGO
GS AVIATION	VARESE
HUB	FIUMICINO
I.E.S.-ITALIANA ENERGIA E SERVIZI	MANTOVA
ILVA	TARANTO
IPLOM	BUSALLA
I.SE.CO.L.D.	NAPOLI
J-PETROL S.R.L.	TERNI
KUWAIT PETROLEUM ITALIA	ROMA
LA 91 PETROLI S.R.L.	PALMA CAMPANIA
LA SUD PETROLI	NAPOLI
LEGNARO CARBURANTI	TORREGLIA
LOM PETROLCHIMICI	MASSA
LOMBARDA PETROLI	VILLASANTA
LUDOIL	NOLA
MAGIGAS	MONTALE
MARINPEN	BRINDISI
MAXCOM PETROLI	ROMA
MAXOIL	FIUMICINO
MEDIA SERVICE ITALIA S.P.A	FORMIA

MOSCUZZA VINCENZO	PORTOPALO DI CAPOPASSERO
NATALIZIA PETROLI	VALMONTONE
NAUTILIA S.R.L.	LIGNANO SABBIADORO
NAUTILUS CARBURANTI	PALERMO
NGP	ACERRA
NORD ECO PETROLI	FIORENZUOLA D'ARDA
NUOVA CLAR	RAVENNA
NUOVA LIBARNA	ARQUATA SCRIVIA
NUZZI PETROLI	GIOIA DEL COLLE
OLEOTECNICA	SEGRATE
OPEC-ORG. PETR.CAMPANA	SOMMA VESUVIANA
PAR (c/o KPI)	ROMA
PETROL FUEL	ROMA
PETROLVILLA & BORTOLOTTI	VILLALAGARINA
PINTA ZOTTOLO	MAZARA DEL VALLO
PIR PETROLI	BOLOGNA
RAFFINERIA DI MILAZZO	MILAZZO
RAI RIFORNIMENTI AEROPORTI ITALIANI	MILANO
RAMOIL	CASALNUOVO
REFUELLING	REGGIO CALABRIA
REPSOL	MILANO
SACCNE PETROLI	MILI MARINA
SAN MARCO PETROLI	PORTO MARGHERA
SARAS	ROMA
SASE S.P.A. SOC.AEROPORTO	S. EGIDIO
SCAT	LIVORNO
SCAT PUNTI VENDITA	REGGIO EMILIA
SERAM	FIUMICINO
SHELL ITALIA S.P.A.	CUSANO MILANINO
SICILIANA CARBOLIO	CATANIA
SILVIA E FIGLI	LAMPEDUSA
SIRO	CORBETTA
SO.COM.CI	CIVITAVECCHIA
SOLAR	SIRACUSA
SOLDA' VLADIMIRO	CREAZZO
TAMOIL ITALIA	MILANO
TOTAL ITALIA	MILANO
VISCOLUBE	PIEVE FISSIRAGA
ZF SACHS ITALIA	VILLAR PEROSA

08A09745

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.PE.M. – Cooperativa Pelletteria Molisana Società cooperativa», in Campobasso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 1° agosto 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «CO.PE.M. - Cooperativa Pelletteria Molisana - Società Cooperativa» con sede in Campobasso (codice fiscale 00381650704) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Carlo Salvatore, nato a Ortona (Chieti) il 1° aprile 1949 residente in Chieti, via A. G. Majano n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09763

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Comin Coop Cooperativa a responsabilità limitata», in Bareggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 novembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Comin Coop Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bareggio (Milano) (codice fiscale 10508830154) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Roberto Fasciani, nato a Roma il 2 febbraio 1961, con studio in Pavia, via Maestri Comancini n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09764

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pescatori a Strascico di Telline Puteolana società cooperativa», in Pozzuoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 luglio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Pescatori a Strascico di Telline Puteolana Società Cooperativa» con sede in Pozzuoli (Napoli) (codice fiscale 01097400632) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Boenzi, nato a Napoli il 13 dicembre 1976 con studio in Casoria (Napoli), via A. De Curtis n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09765

DECRETO 12 novembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agropol Soc. Coop. a r.l.», in Adria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993 con il quale la società cooperativa «Agropol soc. coop. a r.l.», con sede in Adria (Rovigo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Angelo Levi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 22 aprile 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Cucco nato a Caserta il 24 maggio 1966, residente in S. Nicola La Strada (Caserta), via Santa Croce n. 9 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Angelo Levi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09766

DECRETO 12 novembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Riviera dei Colli Soc. Coop. a r.l.», in Albettone.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1996 con il quale la società «Riviera dei Colli Soc. Coop. a r.l.», con sede in Albettone (Vicenza) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Paolo Fanizzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del rag. Paolo Fanizzi ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il rag. Paolo Fanizzi è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Riviera dei Colli Soc. Coop. a r.l.», con sede in Albettone (Vicenza), ed è nominato in sua sostituzione il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta il 24 maggio 1966, domiciliato in S. Nicola La Strada (Caserta), via Santa Croce n. 9.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09767

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Luna Cooperativa sociale Onlus», in Mogliano Veneto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2006 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanza dell'ispezione ordinaria in data 29 marzo 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Luna Cooperativa sociale Onlus», con sede in Mogliano Veneto (Treviso) (codice fiscale 02499570261) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott Vincenzo Cucco nato a Caserta il 24 maggio 1966, residente in S. Nicola La Strada (Caserta), via Santa Croce n. 9 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09768

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edile Alto Canavese S.c. a r.l. – Soc. Coop. a r.l.», in Barone Canavese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'accertamento ministeriale in data 12 febbraio 2007, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa edile Alto Canavese S.c.a r.l. – Soc. Coop. a r.l.», con sede in Barone Canavese (Torino), (codice fiscale n. 08932950010) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (Taranto) il 30 marzo 1972, ed ivi residente in via delle Scienze n. 6 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09651

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Naturalcoop piccola cooperativa a r.l.», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata ispezione in data 19 dicembre 2006, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Naturalcoop piccola cooperativa a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), (codice fiscale n. 03066110168) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Vincenzo Cassaneti, nato a Brindisi il 23 gennaio 1965, domiciliato in Milano, viale Tunisia n. 38 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09652

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Desac Società Cooperative», in Veronella, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 giugno 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Desac Società Cooperative», con sede in Veronella (Verona), (codice fiscale n. 02905720237) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Bruno Rastelli, nato a Parma il 9 luglio 1952, ivi domiciliato, via Rapallo n. 2/D ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09653

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Golden Coop Società Cooperativa», in Ciserano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della mancata ispezione in data 28 aprile 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Golden Coop Società Cooperativa», con sede in Ciserano (Bergamo), (codice fiscale n. 03061310169) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Vincenzo Cassaneti, nato a Brindisi il 23 gennaio 1965 con studio in Milano, via Tunisia n. 38 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09654

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Serra Cooperativa Sociale a r.l.», in Sala Biellese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 08/2008 emessa dal Tribunale di Biella in data 3 aprile 2008-22 aprile 2008, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Serra Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Sala Biellese (Biella), (codice fiscale n. 01952520029) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il prof. Enzo Maria Napoletano, nato a Biella il 22 novembre 1958, ivi domiciliato in via Gramsci n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09655

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Società Cooperativa Sociale Opera a responsabilità limitata - ONLUS», in Varese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 febbraio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione nazionale di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa Sociale Opera a responsabilità limitata - ONLUS», con sede in Varese, (codice fiscale n. 02747560122) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, ivi domiciliato, via Treviso n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09656

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Mondial 2000 – Società Cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione», in Induno Olona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione del liquidatore in data 8 maggio 2007 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Mondial 2000 – Società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione», con sede in Induno Olona (Varese), (codice fiscale n. 02453970127) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, ivi domiciliato, via Treviso n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09657

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Islami Albana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Islami Albana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell' art. l, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. l» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

l. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Islami Albana, nata a Tirana (Albania) il giorno 30 giugno 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

l. La sig.ra Islami Albana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09572

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Muca Manjola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Muca Manjola ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. l, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. l della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2002, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Muca Manjola, nata a Burrel (Albania) il giorno 14 luglio 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Muca Manjola è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo

svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09573

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Hajrullahi Violeta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hajrullahi Violetta ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. l, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. l della legge 8 gennaio 2002, n. l» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Hajrullahi Violeta, nata a Orgjost Kukes (Albania) il giorno 27 maggio 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Hajrullahi Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09574

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 2008.

Modifica del decreto 18 agosto 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bitto» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 202 del 31 agosto 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bitto» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996;

Visto il decreto 14 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 79 del 3 aprile 2008 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 18 agosto 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 26 febbraio 2008, numero di protocollo 12;

Vista la nota del 24 novembre 2008, numero di protocollo 9503, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE adeguandolo ai rilievi mossi dalla Commissione europea;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 24 novembre 2008, numero di protocollo 9503;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 18 agosto 2006 alla denominazione di origine protetta «Bitto» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 novembre 2008, numero di protocollo 9503 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

08A09751

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Foggia prot. n. 24063 del 17 novembre 2008 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che, a seguito dell'adesione di gran parte del personale allo sciopero proclamato dalle OO.SS., tutti i servizi Front-Office (accettazione atti, sportello catastale e ispezioni ipotecarie) del servizio di pubblicità immobiliare di Foggia - sezione staccata di Lucera sono stati sospesi per l'intera giornata del 14 novembre 2008;

Accertato che il mancato funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 11 dicembre 2008 con nota prot. n. 1681/08 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Uffico provinciale di Foggia – servizio di pubblicità immobiliare – sezione staccata di Lucera per l'intera giornata del 14 novembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 16 dicembre 2008

Il direttore regionale: GERBINO

08A09737

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifiche alla composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti relativamente ai rappresentanti dell'Associazione «Confconsumatori».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2008, recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2006 di ricostituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) per il triennio 2006-2009, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono state apportate modifiche alla composizione del CNCU relativamente ai rappresentanti dell'Associazione «Confconsumatori».

08A09738

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita del «Rosario», in Villamar

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 novembre 2008, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita del «Rosario», con sede in Villamar (Cagliari).

08A09739

Riconoscimento dello scopo prevalentedi culto alla Confraternita di Maria SS.ma Addolorata, in Guardiagrele

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 novembre 2008, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita di Maria SS.ma Addolorata, con sede in Guardiagrele (Chieti).

08A09740

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita di Santa Zita del SS.mo Sacramento ed Anime Purganti, in Genova.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 novembre 2008, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla confraternita di Santa Zita del SS.mo Sacramento ed Anime Purganti, con sede in Genova.

08A09742

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'8 dicembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2854
Yen	120,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,712
Corona danese	7,4497
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86510
Fiorino ungherese	264,45

Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,8875
Nuovo leu romeno	3,8795
Corona svedese	10,4150
Corona slovacca	30,195
Franco svizzero	1,5590
Corona islandese	290,00
Corona norvegese	9,1270
Kuna croata	7,1948
Rublo russo	36,0075
Nuova lira turca	2,0341
Dollaro australiano	1,9377
Real brasiliano	3,1580
Dollaro canadese	1,6067
Yuan cinese	8,8436
Dollaro di Hong Kong	9,9633
Rupia indonesiana	14974,91
Won sudcoreano	1865,53
Peso messicano	17,3209
Ringgit malese	4,6756
Dollaro neozelandese	2,3690
Peso filippino	62,470
Dollaro di Singapore	1,9400
Baht tailandese	45,702
Rand sudafricano	13,1246

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A09752

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 9 dicembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2838
Yen	118,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,738
Corona danese	7,4499
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87110
Fiorino ungherese	263,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	3,9220
Nuovo leu romeno	3,8913
Corona svedese	10,5063
Corona slovacca	30,181
Franco svizzero	1,5593
Corona islandese	290,00
Corona norvegese	9,1500
Kuna croata	7,1856
Rublo russo	35,9805
Nuova lira turca	2,0340
Dollaro australiano	1,9596
Real brasiliano	3,1845
Dollaro canadese	1,6171
Yuan cinese	8,8242
Dollaro di Hong Kong	9,9500
Rupia indonesiana	14185,99
Won sudcoreano	1837,76
Peso messicano	17,2928
Ringgit malese	4,6441
Dollaro neozelandese	2,3730
Peso filippino	62,320
Dollaro di Singapore	1,9321
Baht tailandese	45,504
Rand sudafricano	13,0851

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A09753

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 10 dicembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2925
Yen	119,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,900
Corona danese	7,4499
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87325
Fiorino ungherese	263,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9566
Nuovo leu romeno	3,8780

Corona svedese	10,5670
Corona slovacca	30,189
Franco svizzero	1,5587
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1285
Kuna croata	7,1923
Rublo russo	36,0941
Nuova lira turca	2,0280
Dollaro australiano	1,9665
Real brasiliano	3,2406
Dollaro canadese	1,6295
Yuan cinese	8,8708
Dollaro di Hong Kong	10,0171
Rupia indonesiana	14185,19
Won sudcoreano	1790,76
Peso messicano	17,4681
Ringgit malese	4,6724
Dollaro neozelandese	2,3696
Peso filippino	62,470
Dollaro di Singapore	1,9393
Baht tailandese	45,748
Rand sudafricano	13,1916

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese relativo al 3 dicembre 2008: 290,00.

08A09754

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'11 dicembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3215
Yen	120,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,965
Corona danese	7,4503
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88690
Fiorino ungherese	264,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9865
Nuovo leu romeno	3,9138
Corona svedese	10,5800
Corona slovacca	30,175
Franco svizzero	1,5737
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2065
Kuna croata	7,1818
Rublo russo	36,7912
Nuova lira turca	2,0504
Dollaro australiano	1,9889
Real brasiliano	3,1663
Dollaro canadese	1,6383
Yuan cinese	9,0540
Dollaro di Hong Kong	10,2417
Rupia indonesiana	14602,58
Won sudcoreano	1800,54
Peso messicano	17,5615
Ringgit malese	4,7138
Dollaro neozelandese	2,3990
Peso filippino	63,130
Dollaro di Singapore	1,9704
Baht tailandese	46,345
Rand sudafricano	13,3991

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese relativo al 3 dicembre 2008: 290,00.

08A09755

REGIONE MARCHE

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area limitrofa alla chiesa di San Francesco sita nel comune di Acquaviva Picena.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis).

Delibera:

Di approvare, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* comma 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la proposta della Commissione provinciale per il paesaggio di Ascoli Piceno per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area sita nel comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), limitrofa alla Chiesa di San Francesco e così delimitata:

a nord: breve tratto della Via Angellotti, dall'incrocio con strada privata «Azienda agricola Cherri» all'imbocco con la strada provinciale n. 175 S. Lucia, prosegue lungo la strada provinciale n. 175 S. Lucia fino all'incrocio con la strada denominata «Fonte Cento I» (o via S. Francesco) in prossimità del cimitero;

ad est: tratto di strada denominata «Fonte Cento I» fino all'incrocio con la strada privata «Azienda agricola Cherri»;

a sud e ad ovest: dalla strada privata «Azienda agricola Cherri» fino all'incrocio con Via Angellotti;

Di stabilire che l'area oggetto del presente provvedimento, come sopra individuata è perimetrata sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000 (allegato integrante *A)* ed è memorizzata anche su supporto informatico da conservare presso la P.F. Informazioni territoriali e beni paesaggistici;

Di adottare la seguente disciplina di tutela definita dalla Commissione provinciale per il paesaggio di Ascoli Piceno: per l'area individuata devono essere consentite azioni di tutela e di valorizzazione finalizzate al recupero ed all'utilizzo del complesso monastico e alla conferma della «vocazione agricola» dell'intorno, limitando eventuali nuove edificazioni a manufatti di modesta entità strettamente funzionali alla conduzione agricola. Relativamente alla fascia prospiciente la strada provinciale n. 175 - Santa Lucia, ove esiste un area sportiva, la realizzazione di eventuali servizi e/o attrezzature, preferibilmente scoperte, non dovrà alterare le condizioni di reciproca visibilità tra il complesso monastico e il contesto paesaggistico;

Di dare mandato al dirigente della P.F. Informazioni territoriali e beni paesaggistici di espletare gli adempimenti amministrativi di notifica e di pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004;

Di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Ancona, 24 novembre 2008

p. *Il presidente della giunta:* PETRINI

Il segretario: BRANDONI

ALLEGATO *A*

ALLEGATO A

AREA OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

08A09746

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PIACENZA

Nomina del conservatore del Registro delle imprese

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Piacenza, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 580, con delibera di Giunta n. 262 del 10 novembre 2008 ha nominato il dott. Alessandro Saguatti, Segretario generale dell'Ente, conservatore del Registro delle imprese.

08A09750

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-297) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.